

IL DOCUMENTO

LE PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI DEI PROFESSORI DI DIRITTO PENALE, TRA GLI STUDIOSI DEL PROCESSO PENALE "G.D. PISAPIA" E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI



Allarme suicidi in carcere

L'appello dei giuristi: il legislatore intervenga

L'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, l'Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale "G.D. Pisapia" e l'Associazione Italiana dei Costituzionalisti manifestano profonda preoccupazione per il progressivo, esorbitante aumento di suicidi all'interno della comunità carceraria. L'alto numero di persone detenute che si sono tolte la vita negli ultimi anni purtroppo caratterizza, in maniera ancora più significativa, anche l'anno corrente (oltre 40 ad oggi). A tale dato va affiancato il numero rilevante di suicidi tra gli agenti di polizia penitenziaria. Di fronte alla drammaticità di questi atti estremi, è doveroso – politicamente e costituzionalmente – operare sulle concause rispetto alle quali c'è margine di intervento, per assicurare una pena detentiva quantomeno rispettosa del canone di umanità e che, aprendosi ancora di più di quanto non faccia alla società, riesca finalmente a superare il carattere segregante che la caratterizza da sempre.

È una preoccupazione espressa, in termini non dissimili, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel documento del 14 giugno 2024, nel quale si esortano le autorità italiane ad adottare rapidamente «misure correttive e a garantire lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie aggiuntive per rafforzare la capacità di prevenire i suicidi nelle carceri».

1. Preoccupa, innanzitutto, il tasso di sovraffollamento carcerario, prossimo alla soglia che portò nel 2013 la Corte europea dei diritti dell'uomo a condannare l'Italia per la violazione dell'art. 3 Cedu sul divieto di trattamenti inumani e degradanti. Secondo i dati pubblicati dal ministero della Giustizia, al 31 maggio 2024 erano presenti 61.547 detenuti a fronte di 51.241 posti regolamentari. Nella maggior parte degli istituti di pena non sono assicurate le condizioni minime di spazio imposte dal rispetto inderogabile della dignità umana, pur entro un contesto problematico e complesso che altera comunque le dimensioni spazio-temporali e le relazioni interpersonali, bagaglio essenziale del vissuto di ogni persona. È di tutta evidenza, poi, come ne risultino inevitabilmente pregiudicate le

condizioni necessarie a garantire il rispetto del principio costituzionale della funzione rieducativa delle pene. Compete, anzitutto, al legislatore intervenire con urgenza per fronteggiare e risolvere il descritto problema. In assenza, non può certo escludersi che sia la Corte costituzionale – ove opportunamente sollecitata dalla magistratura di sorveglianza – a dover intervenire per arrestare l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa, già definito "non tollerabile" nella sentenza n. 279 del 2013, probabilmente attraverso l'estensione delle ipotesi di rinvio facoltativo della pena o di applicazione della detenzione domiciliare. Ma è altamente auspicabile che il legislatore politico non receda dalla sua funzione.

2. Nel corso del tempo abbiamo assistito al fallimento dei processi di riforma del sistema sanzionatorio: tramontate le stagioni della revisione dell'intero codice penale, sono fallite anche le proposte – più ristrette, ma ugualmente significative – di rivedere in modo ampio e sistematico i meccanismi sanzionatori, vuoi attraverso la previsione di pene principali non detentive (legge delega n. 67/2014, non attuata) vuoi ampliando il ricorso ai percorsi alternativi al carcere (legge delega n. 103/2017, sul punto non attuata). Pochissimo, infatti, dell'articolata e sistematica proposta di riforma dell'ordinamento penitenziario elaborata dalla Commissione Giostra è stata tradotta nella "mini-riforma" del 2018, così come sono rimaste largamente inerte le proposte operative per l'innovazione del sistema penitenziario elaborate dalla Commissione Ruotolo, salvo alcune azioni amministrative intraprese all'indomani della chiusura dei lavori.

Languono nella Camera dei deputati le proposte legislative finalizzate ad ampliare la detrazione di pena attraverso la libertà anticipata per i detenuti di cui sia stata accertata l'effettiva partecipazione all'opera di rieducazione – pur entro una logica emergenziale rispetto a una più ampia riflessione sugli strumenti di contenimento del ricorso alla pena detentiva – essendo opposti ostacoli e obiezioni non sempre ragionevoli, considerato che i detenuti che potrebbero uscire dal carcere attraverso questo

istituto stanno scontando pene contenute o bassi residui di pena.

3. I meccanismi deflativi che riducono la risposta penale carceraria (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sospensione del processo con messa alla prova, condotte riparatorie e, da ultimo, pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui al d. lgs. 150/2022) sembrano non aver inciso in maniera significativa sulla detenzione carceraria, pure per effetto di un inidoneo adeguamento del sistema, sotto il profilo amministrativo e gestionale (si pensi alle difficoltà riscontrate, soprattutto per carenze di personale, nella tempestiva elaborazione dei programmi di trattamento da parte degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, necessaria per l'applicazione delle pene sostitutive).

Il quadro è aggravato dall'aumento percentuale dei detenuti in esecuzione di pene detentive brevi: le reclusioni fino ad un anno sono passate dal 3,1% nel 2021 al 3,7% nel 2022; per quelle fino a tre anni, si è passati da 19,1% a 20,3% (Rapporto Antigone 2023). Anche i processi di depenalizzazione avviati negli ultimi anni non sono riusciti a contenere gli ingressi in carcere, in quanto intervenuti su fattispecie marginali o che non avrebbero comunque dato luogo all'applicazione di pene detentive.

A rendere ancor più allarmante la situazione è la presenza di 90.000 condannati c.d. "liberi sospesi" (lo ricorda la Corte costituzionale nella recente sentenza n. 84/2024), per i quali l'irragionevole distanza temporale tra il momento di commissione del reato, il passaggio in giudicato della sentenza e quello, infine, di esecuzione della pena rende quest'ultima del tutto sganciata dalla sua funzione rieducativa, assente quando è eseguita - in carcere o in misura alternativa - anni dopo la condanna definitiva.

4. Quanto al segno e alla natura delle misure che sarebbe necessario introdurre, v'è larga condivisione tra i giuristi che pongono mente ai principi costituzionali e all'efficacia della legislazione ordinaria, e tra gli operatori a ogni titolo in rapporto con il mondo carcerario:

a. un più ampio ricorso a percorsi alternativi al carcere che, se supportati da programmi di effettiva presa in carico dei detenuti, sono in grado di ridurre la recidiva, essendo empiricamente comprovato che questa si riduce dall'ottanta a circa il diciannove per cento quando siano state applicate misure alternative;

b. azioni amministrative sempre più orientate all'attuazione dei principi internazionali e costituzionali, nella consapevolezza per cui l'inveramento del «volto costituzionale della pena» richiede il combinato operare del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell'amministrazione della giustizia in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, in congruenza con quanto ribadito dalla Corte costituzionale con specifico riguardo al tema del diritto all'affettività inframuraria (sentenza n. 10 del 2024). Tali azioni dovrebbero essere sostenute da adeguati investimenti, anche in strutture ad esse dedicate, in modo da garantire ai detenuti più ampi spazi di vivibilità, sia nelle celle sia nelle zone comuni destinate ad attività rieducative. Le criticità costituzionali nell'esecuzione penale, invero, non possono essere affrontate in una prospettiva meramente securitaria, introducendo nuovi reati e corpi speciali rivolti a sedarli, mantenendo l'attuale tasso di sovraffollamento, tra le prime cause del tragico aumento progressivo dei suicidi in carcere;

c. norme e misure che pongano limite all'impiego inflazionato della custodia cautelare in carcere: malgrado le censure della Corte europea dei diritti dell'uomo, una quota della vasta popolazione carceraria italiana, oscillante tra un quarto e un terzo del totale, è costituita da detenuti in attesa di giudizio, cioè da persone da presumere non colpevoli secondo l'art. 27, c. 2, Cost.;

d. Investimenti in attività trattamentali che consentano di ridurre al minimo necessario il ricorso al regime delle "celle chiuse", in modo da non comprimere oltre il necessario la libertà di movimento dei detenuti, nell'osservanza piena dell'ordinamento penitenziario.

Associazione italiana dei professori di diritto penale
(il Presidente, Prof. Marco Pelissero)

Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale
"G.D. Pisapia" (il Presidente, Prof. Adolfo Scalfati)

Associazione Italiana dei Costituzionalisti
(il Presidente, Prof. Sandro Staiano)